



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 166/18

Lussemburgo, 6 novembre 2018

Sentenza nelle cause riunite C-622/16 P,
Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commissione, C-623/16 P,
Commissione / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, e C-624/16 P,
Commissione / Pietro Ferracci

La Corte annulla la decisione con cui la Commissione ha rinunciato a ordinare il recupero di aiuti illegali concessi dall'Italia sotto forma di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili

I concorrenti direttamente interessati dei beneficiari di aiuti di Stato hanno il diritto di rivolgersi ai giudici dell'Unione per chiedere l'annullamento di una simile decisione

Con decisione del 19 dicembre 2012¹, la Commissione ha dichiarato che l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili («ICI») concessa dall'Italia agli enti non commerciali (come gli istituti scolastici o religiosi) che svolgevano, negli immobili in loro possesso, determinate attività (quali le attività scolastiche o alberghiere) costituiva un aiuto di Stato illegale. La Commissione non ne ha tuttavia ordinato il recupero, ritenendolo assolutamente impossibile. La Commissione ha affermato, inoltre, che l'esenzione fiscale prevista dal nuovo regime italiano dell'imposta municipale unica («IMU»), applicabile in Italia dal 1° gennaio 2012, non costituiva un aiuto di Stato.

L'istituto d'insegnamento privato Scuola Elementare Maria Montessori («Scuola Montessori») e il sig. Pietro Ferracci, proprietario di un «bed & breakfast», hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tale decisione della Commissione. Essi hanno lamentato, in particolare, che tale decisione li ha posti in una situazione di svantaggio concorrenziale rispetto agli enti ecclesiastici o religiosi situati nelle immediate vicinanze che esercitavano attività simili alle loro e potevano beneficiare delle esenzioni fiscali in questione.

La Commissione ha obiettato che né la Scuola Montessori né il sig. Ferracci soddisfacevano le condizioni per rivolgersi ai giudici dell'Unione, previste dall'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»)².

Con sentenze del 15 settembre 2016³, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili, ma li ha respinti in quanto infondati.

La Scuola Montessori e la Commissione hanno proposto impugnazioni contro tali sentenze.

Con la sua odierna sentenza, **la Corte di giustizia esamina per la prima volta** la questione della **ricevibilità** – sulla base dell'articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE – **dei ricorsi diretti proposti dai concorrenti di beneficiari di un regime di aiuti di Stato contro una decisione della Commissione** la quale dichiara che il regime nazionale considerato non costituisce un aiuto di Stato e che gli aiuti concessi in base a un regime illegale non possono essere recuperati. La Corte rileva che una decisione del genere i) è un «atto regolamentare», ossia un atto non legislativo di portata generale, ii) che riguarda direttamente la Scuola Montessori

¹ Decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

² L'articolo 263 TFUE, quarto comma, dispone che «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

³ Sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori / Commissione ([T-220/13](#)), e Ferracci / Commissione ([T-219/13](#)).

e il sig. Ferracci e iii) che non comporta alcuna misura d'esecuzione nei loro confronti. La Corte conclude, di conseguenza, che i ricorsi della Scuola Montessori e del sig. Ferracci contro la decisione della Commissione sono ricevibili.

Quanto al merito della causa, la Corte ricorda che l'adozione dell'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità. È pur vero che la Commissione non può imporre il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come quello secondo cui «*ad impossibilia nemo tenetur*» («nessuno è tenuto all'impossibile»). Tuttavia, la Corte sottolinea che un recupero di aiuti illegali può essere considerato, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare unicamente quando la Commissione accerti, dopo un esame minuzioso, che sono soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, l'esistenza delle difficoltà addotte dallo Stato membro interessato e, dall'altro, l'assenza di modalità alternative di recupero. Nel caso di specie, quindi, **la Commissione** non poteva riscontrare l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali limitandosi a rilevare che era impossibile ottenere le informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti attraverso le banche dati catastali e fiscali italiane, ma **avrebbe dovuto anche esaminare se esistessero modalità alternative che consentissero un recupero**, anche solo parziale, di tali aiuti. In mancanza di un'analisi siffatta, la Commissione **non ha dimostrato l'impossibilità assoluta di recupero dell'ICI**. Per tale ragione, la Corte **annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'ICI e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione**.

La Corte ritiene, inoltre, che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto dichiarando che l'esenzione dall'IMU, che non si estendeva ai servizi didattici forniti dietro remunerazione, non si applicava ad attività economiche e non poteva pertanto essere considerata un aiuto di Stato. A tale riguardo, la Corte richiama la propria giurisprudenza⁴ secondo cui le esenzioni fiscali in materia immobiliare possono costituire aiuti di Stato vietati se e nei limiti in cui le attività svolte nei locali in questione siano attività economiche.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁴ Sentenza della Corte del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania ([C-74/16](#); v. anche comunicato stampa n. [71/17](#))